

proposta di legge n. 45

a iniziativa dei Consiglieri Pistarelli, Ciccioli, Castelli, D'Anna, Romagnoli
presentata in data 29 settembre 2005

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 22 LUGLIO 1997, N. 44
“NORME IN MATERIA DI ASSEGNAZIONE, GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA E RIORDINO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEGLI ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI DELLA REGIONE”

Signori consiglieri,

con la presente proposta di legge regionale si intendono apportare le necessarie ed opportune modifiche alla l.r. 22 luglio 1997, n. 44 recante "Norme in materia di assegnazione, gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e riordino del Consiglio di amministrazione degli Istituti autonomi per le case popolari della Regione".

Con sempre maggiore frequenza si sono registrati casi nei quali cittadini italiani, pur essendo in attesa da molto tempo dell'assegnazione di un alloggio, non riescono ancora ad usufruire di tale beneficio. Accade infatti che altri richiedenti, nella quasi totalità dei casi cittadini extra comunitari, pur avendo proposto domanda molto più recente, si trovano ad avere punteggi e posizioni in graduatoria più elevate con relativa assegnazione degli alloggi (il cui numero è sempre inferiore rispetto alle esigenze) a loro favore.

Tale situazione sta creando notevoli disagi e difficoltà e pertanto si rende necessario un provve-

dimento che modifichi nel senso di un maggiore riequilibrio la normativa regionale attuale nelle parti dell'assegnazione degli alloggi, in modo tale da non penalizzare i cittadini italiani.

La presente proposta si compone di un solo articolo nel quale si prevede la formazione di due graduatorie distinte in luogo di quella unica prevista dall'attuale normativa.

La prima graduatoria è riservata ai cittadini italiani e comunitari che concorreranno all'assegnazione del 70 per cento degli alloggi disponibili nel biennio di validità della graduatoria stessa. La seconda graduatoria è formata sulla base delle domande proposte dai cittadini extra comunitari che concorreranno all'assegnazione del restante 30 per cento degli alloggi disponibili nel biennio di validità della graduatoria stessa. Nel caso in cui una graduatoria abbia soddisfatto tutte le domande, gli alloggi in esubero verranno assegnati all'altra graduatoria fino all'utilizzo dell'intera disponibilità.

Art. 1

Dopo il comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 22 luglio 1997, n. 44 (Norme in materia di assegnazione, gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e riordino del consiglio di amministrazione degli Istituti autonomi per le case popolari della Regione) è aggiunto il seguente comma:

“1 bis. Sono formate due graduatorie distinte di assegnazione: la prima graduatoria è formata sulla base delle domande proposte da cittadini italiani e comunitari, che concorreranno all'assegnazione del 70 per cento degli alloggi disponibili nel biennio di validità della graduatoria stessa; la seconda graduatoria è formata sulla base delle domande proposte da cittadini extra comunitari che concorreranno all'assegnazione del restante 30 per cento degli alloggi disponibili nel biennio di validità della graduatoria stessa. Nel caso in cui una graduatoria abbia soddisfatto tutte le domande, gli alloggi in esubero verranno assegnati all'altra graduatoria fino all'utilizzo dell'intera disponibilità.”.